

Alla cortese attenzione

Comando Polizia Locale
del Comune di CALCO

**ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA, ai sensi dell'art. 202 bis**

Il/La sottoscritto/a cittadinanza
nato/a a il
residente a in
codice fiscale telefono abitazione
e-mail cellulare
C.I. numero rilasciata il

DICHIARA

di aver ricevuto in data la notifica e/o la contestazione del verbale di accertamento
di violazione numero del
redatto dal Comando POLIZIA LOCALE di CALCO
per la violazione dell'art./degli artt. del codice della strada, per il/i quale/i è
previsto il pagamento di Euro ovvero di complessivi Euro
se trattasi di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 202 *bis* del codice della strada, come introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120,
il/la sottoscritto/a

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt.75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e, pertanto

CHIEDE

la ripartizione del pagamento del suddetto importo in numero rate mensili

Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell'art. 202 *bis* del codice della strada, secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza di rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16.

ALLEGA

- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Copia verbale di contestazione

Ed inoltre (barrare la casella che interessa):

- copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalla Legge

AVVERTENZA

Ai sensi del predetto art. 202 *bis*, comma 2, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ricorrendo questo caso, allegare alla presente anche (barrare la casella che interessa):

- copia/e autentica/autentiche della/e dichiarazione/i dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il suo nucleo familiare;
- dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la/le situazione/i reddituale/i o economica/economiche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalla Legge

In conformità a quanto previsto dall'art. 202 *bis*, comma 5, del codice della strada, il sottoscritto è consapevole che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 *bis* del codice della strada.

Luogo e data

Firma

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusiva mente dal Comune di Calco per la gestione della pratica oggetto del presente procedimento; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, del Servizio con sede, per motivi di carica, presso il Comune di Calco – Via Cantù nr. 1, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco

**Articolo 202 bis del codice della strada.
Rateazione delle sanzioni pecuniarie.**

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.
Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a	<input type="text"/>	cittadinanza	<input type="text"/>
nato/a a	<input type="text"/>	il	<input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	in	<input type="text"/>
codice fiscale	<input type="text"/>	recapito telefonico	<input type="text"/>

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del citato decreto,

DICHIARA

che in atto la famiglia convivente e la situazione reddituale o economica di ciascuno dei componenti è la seguente:

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RAPPORTO PARENTELA	REDDITO (*) IMPONIBILE
1						
2						
3						
4						
5						
6						

(*) indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione.

Luogo e data

Firma

- Allegare fotocopia documento di riconoscimento

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusiva mente dal Comune di Calco per la gestione della pratica oggetto del presente procedimento; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, del Servizio con sede, per motivi di carica, presso il Comune di Calco - Via Cantù nr. 1, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco